

il Ministero della guerra non si è opposto a questa decisione della Camera.

L'altro poi era quello della vedova Masuero, a cui favore la Camera propendeva, ed il ministro della guerra era d'avviso affatto contrario; tanto che, quando la questione è tornata alla Camera, per troncane un conflitto che esisteva tra la Camera ed il ministro della guerra, si venne in pensiero di mandare al medesimo di presentare un progetto di legge, che è quello che forma l'oggetto delle vostre discussioni. Sicchè per un caso era fuori dubbio che il diritto alla pensione ci fosse, e per l'altro si poteva dire che il dubbio esisteva; ma, per quanto riguarda il diritto della vedova alla pensione, non era già soltanto riconosciuto che dovesse partire dalla dichiarazione della Camera, ma, se il diritto esisteva, doveva avere effetto retroattivo sin dal momento in cui si è avverato il fatto che vi aveva dato origine.

Ora il signor ministro della guerra volse la questione di alcuni casi speciali in questione di principio, e ciò viene a produrre buon effetto, tanto più in materia che merita tutta la nostra simpatia, come è quella dei militari.

Adunque non sarò io che farò rimprovero al signor ministro di aver esteso il caso speciale alla generalità di principio; ma tuttavia non è possibile che, quando il caso viene ad essere allargato a favore di tanti che non erano in identica posizione, non si possano venire a pregiudicare coloro che dovevano avere un diritto riconosciuto, un diritto sul quale non può esservi dubbio.

D'altra parte pare a me che il sentimento che ha ispirato la Camera, come diceva poc'anzi, nel preferire l'emendamento Mosca all'articolo della legge proposto dalla Commissione, mette fuori di dubbio che la Camera non vuol solo far atto di riparazione e di grazia, ma riconosce un diritto; ora, quando questo diritto vuolsi applicare, non bisogna per certo limitarlo a proporzioni tanto ristrette, per cui l'effetto non venga a riuscire in quell'ampiezza, come è parso essere intenzione del Ministero e della Camera che dovesse avere.

Io perciò prego la Camera di adottare il mio emendamento per due ragioni: la prima, perchè la legge ormai vuol essere fatta nel senso più largo possibile; la seconda, perchè non venga a pregiudicare dei diritti che sono acquisiti.

**ALASIA.** Io credo necessario di porre sott'occhio alla Camera una considerazione, la quale, a mio avviso, toglie di mezzo la questione.

Secondo la legge attualmente vigente, non vi è nessuna vedova d'impiegati, la quale abbia diritto alla pensione vedovile dal giorno della morte del marito; tutte le vedove, che secondo la legge attuale hanno diritto alla pensione, non vi hanno diritto se non dal giorno del decreto reale che loro l'ha accordata.

**DI CAVOUR C. presidente del Consiglio.** Per i militari non vi è questa disposizione.

**ALASIA.** Per i militari vi è una legge speciale che regola queste pensioni.

Ora, siccome per tutte le altre vedove d'impiegati che hanno diritto a questa pensione non si fa essa decorrere, se non dal giorno del decreto, mi par troppo naturale che anche per queste vedove, alle quali non è attribuita la pensione, se non in virtù di questa legge, si stabilisca che la pensione non debba decorrere se non dal giorno della promulgazione della presente legge.

*Voci.* Vi son le leggi militari che provvedono!

**ALASIA.** Quantunque vi siano le leggi militari, mi pare che gli effetti di questa legge non debbano aver principio che dal giorno della sua promulgazione.

**FANTI, ministro per la guerra.** Dirò due parole in risposta all'onorevole deputato Biancheri, il quale espose che io ho riconosciuto questo diritto.

Io non ho mai riconosciuto questo diritto, e la Camera si ricorderà che io ho detto che, se essa voleva fare un atto di generosità, a cui io mi associava di buon grado, io non avrei avuto difficoltà a proporre una legge in proposito.

**BIANCHERI.** Alla Camera ha detto che l'aveva riconosciuto questo diritto.

**BROGLIO.** A me pare impossibile che si debba accogliere l'emendamento col quale si accordano gli arretrati alle vedove che si trovano in questa posizione.

Tutto il ragionamento dell'onorevole mio amico Biancheri si fonda su questo principio: che la Camera ha riconosciuto un diritto in queste persone, e che per conseguenza lo deve rispettare.

Ma io rispondo che la Camera non ha punto riconosciuto un tale diritto; se l'avesse riconosciuto, quelle persone si troverebbero nella medesima condizione dei superstiti d'un matrimonio regolare; ora le vedove e i figli d'ufficiali che contrassero matrimonio regolare hanno diritto a pensione, qualunque sia il genere di morte onde fu colpito l'uffiziale. Dunque lo stesso diritto dovrebbero avere anche le persone superstiti d'un matrimonio irregolare; se fosse vero che voi riconoscete in esse un diritto, che voi le parificate alle altre, esse potrebbero pretendere alla pensione, quand'anche l'uffiziale fosse morto di morte naturale, fosse morto nel suo letto. Invece non è punto così; invece la Camera, per una considerazione speciale al valore spiegato, alla sventura toccata, al sangue sparso per la patria, ha voluto accordare un favore, non un diritto; ha voluto, in questo solo caso particolare, equiparare le vedove e i figli degli ufficiali irregolarmente ammogliati alle vedove ed ai figli degli altri ufficiali.

È dunque chiaro che non vi è riconoscimento d'un diritto, ma concessione d'un favore; ora il favore nasce il giorno in cui si concede, nasce, cioè, il giorno della promulgazione della legge.

Mi pare pertanto che non sia affatto il caso di stabilire nella legge il pagamento delle somme arretrate.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Il deputato Chiaves ha facoltà di parlare.

**CHIAVES.** Ora che ha parlato il deputato Broglio, siccome ha detto gran parte di ciò che io doveva dire, aggiungerò una sola osservazione: ciò che stabilisce come non vi sia riconoscimento d'un diritto, è appunto il fatto della promulgazione della legge. Si fa questa legge perchè prima non vi era diritto. Appunto perchè siamo persuasi che prima non vi fosse diritto, veniamo a fare questa legge.

Farò inoltre osservare doversi colle leggi generali mettere in armonia le leggi civili. Noi non sappiamo questi arretrati fino a qual punto dovranno risalire. Per questo o quell'individuo potrà esservi il caso in cui si dovranno pagare per 20 o 30 anni gli arretrati.

*Voci.* Soltanto dal 1848 in qua!

**CHIAVES.** Ma, poichè la legge civile dice che è prescritto in cinque anni tutto ciò che si deve pagare per danni, perchè dobbiamo spingere questa legge a fare un'eccezione a ciò che il diritto civile stabilisce? È questa un'altra ragione che fa vedere come in fatto di pensioni non occorre d'ammettere così facilmente degli arretrati, poichè nemmeno la legge civile li ammette in proporzioni così vaste, anche quando si tratta di diritti che sono già accertati dalla legge.

**PRESIDENTE.** L'emendamento del deputato Biancheri,